

CAPITOLATO DI APPALTO
GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO IL COMUNE DI GAETA-
CIG 71514066EB

Art. 1 - Oggetto del contratto e finalità

1. Oggetto del contratto è la gestione dei servizi del Centro Diurno per persone con disabilità di Gaeta.
2. Normativa: DGR n. 125 del 24/03/2015.
3. L'immobile sede del Centro Diurno per persone con disabilità (più avanti per brevità denominato CDD), è di proprietà del Comune di Gaeta.
4. Il CDD è una struttura semi residenziale diurna, che accoglie giornalmente cittadini diversamente abili, di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap" e successive modifiche e integrazioni, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, con certificazione di handicap, che rientrano nella fascia d'età 14-30 anni.
5. Finalità dell'affidamento è quella di garantire la gestione del CDD tramite una programmazione efficace ed integrata del servizio diurno rivolto ai disabili, secondo gli obiettivi e le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.
6. La gestione del CDD sarà affidata in via esclusiva all'affidatario che ne assumerà la titolarità e le connesse responsabilità e che dovrà esercitarla in conformità al presente capitolato, nonché al piano di gestione presentato in sede di gara.

Art. 2 – Descrizione delle attività

Il Centro Diurno Socio-Educativo (di seguito denominato Centro) è una struttura territoriale aperta di sostegno assistenziale ed educativo, di socializzazione, aggregazione e recupero per persone con svantaggio psico-fisico e comportamentale. Il Centro si caratterizza per promuovere nei confronti dell'utenza diversamente abile, con un adeguati interventi assistenziali ed educativi personalizzati, il recupero delle abilità funzionali residue, lo sviluppo delle potenzialità psico-fisiche e l'incremento delle autonomie personali e sociali, in un contesto operativo altamente socializzante e volto all'integrazione. Il Centro si avvale di risorse umane, servizi e strutture adeguate e opera attraverso una programmazione puntuale di attività socio educative e ricreative, attuate anche in collaborazione con altre realtà del territorio, e attraverso piani di intervento individualizzati che tengono conto delle particolari esigenze e caratteristiche di ciascun utente.

Il Centro espleta attività ed interventi qualificati di aggregazione socio-culturale, educativa, finalizzate a:

- migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili e delle famiglie;
- promuovere e sviluppare livelli di autonomia e di inserimento nei vari contesti sociali;
- evitare forme di istituzionalizzazione;
- garantire sostegno alle famiglie e supporto nell'attività assistenziale;
- fornire consulenza psico-sociale agli utenti ed alle loro famiglie.

Il Centro mira a sviluppare un percorso di crescita dell'individuo nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con il duplice obiettivo di sviluppare le capacità residue, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi e di operare per il mantenimento dei livelli acquisiti.

Art. 3 - Sede delle strutture e caratteristiche dei centri

1. Il servizio del CDD viene svolto presso il plesso Don Bosco dell'I.C. Principe Amedeo, con sede in Via Calegna.

2. Il Centro risponde ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali prescritti dalle norme statali e regionali per tale tipologia di struttura, in modo particolare si fa riferimento alla L. R. Lazio n.20 del 6 novembre 2002 e al regolamento attuativo n.1 del 25.02.2004.
3. La capacità massima del Centro è di n. 20 utenti, giusta autorizzazione n. 310 del 06/11/2014.
4. Il CDD dovrà essere gestito dalla società aggiudicataria garantendo tutti gli standard di gestione previsti dalla normativa nazionale e regionale.
5. Tutte le incombenze relative alla gestione caratteristica delle attività e al mantenimento ordinario della struttura e delle pertinenze sono poste a totale carico dell'affidatario (nel seguito definito anche "ente gestore" o "gestore"), così come tutti gli adempimenti normativi in materia. Rimane inteso che l'ente gestore sostituisce il Comune di Gaeta nella cura e negli adempimenti connessi al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, e ciò a far data dal giorno della formale notifica dell'avvenuta aggiudicazione, salvo diverso avviso da parte del Comune.

Art. 4 - Aspetti gestionali

La gestione comprende lo svolgimento delle seguenti attività a cura e spese dell'affidatario:

- a) gestione del CDD ed erogazione delle prestazioni previste dal presente capitolato e dal piano di gestione alle condizioni economiche indicate nell'offerta economica presentati in sede di gara;
- b) esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari per mantenere a cura e spese dell'affidatario, l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei due centri quali unità di offerta diurna per soggetti diversamente abili.

L'ente gestore dovrà articolare le proprie attività di socializzazione in modo tale da ottenere il massimo livello di integrazione tra gli utenti del servizio, i loro familiari e la comunità locale.

Il gestore dovrà assicurare:

- l'attuazione delle attività previste dalla normativa e proposte in sede di offerta tecnica, secondo un progetto gestionale coerente ed adeguato agli ospiti del Centro;
 - la gestione di un fascicolo sanitario, educativo e assistenziale;
 - la predisposizione, l'aggiornamento e l'utilizzo della Carta dei Servizi;
 - il trasporto degli utenti da casa per il Centro e viceversa;
1. Il gestore deve formulare per ciascun ospite un Progetto Individualizzato, prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie, che verrà conservato presso la struttura e regolarmente aggiornato.
 2. Durante ogni anno di attività dovranno essere trasmesse all'Ufficio Servizi Sociali almeno una relazione di programmazione globale dell'attività e una relazione di verifica di quanto attuato. Dovranno inoltre essere trasmessi tutti gli atti/documenti di verifica e controllo dichiarati in sede di offerta.
 3. Per la gestione del Centro si deve prevedere la costituzione di una équipe formata da varie figure professionali al fine di garantire l'attività di programmazione, coordinamento e supervisione.
 4. Presso il Centro dovrà essere conservato il registro delle presenze giornaliera sia degli utenti che del personale, che sarà a disposizione dell'Amministrazione Comunale o del competente servizio di vigilanza dell'ASL.
 5. Il gestore dovrà garantire il funzionamento del centro nei seguenti orari:
 - dalle 9 alle 16 dal Lunedì al Venerdì.I suddetti orari potranno subire variazioni per eventuali attività straordinarie (gite, soggiorni, colonie estive ecc.).
 6. Il Centro rimarrà chiuso i giorni festivi e le vigilie, nonché la settimana di Ferragosto di ogni anno.

7. Informazioni sulle strutture e sui servizi erogati sono riportate nel presente capitolato e negli atti di gara.

Art. 5 - *Obblighi del gestore*

1. Sono a carico esclusivo del gestore la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del CDD.
2. In particolar modo l'Ente gestore:
 - assume tutte le funzioni connesse al mantenimento dell'accreditamento ai sensi della normativa regionale vigente, che resta comunque legato alla struttura di cui al presente capitolato;
 - assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
 - assume tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, ecc.) ad eccezione del servizio mensa che rimane a carico del Comune;
 - assume tutte le funzioni connesse all'amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti pubblici e privati e quindi anche l'eventuale responsabilità verso terzi;
 - assume, altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari, garantendo loro opportune forme di partecipazione;
 - assume tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all'esercizio dell'attività caratteristica dei CDD, ivi compresa la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura;
 - assume tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento dell'immobile, delle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi verdi, e dei beni mobili inventariati oggetto di consegna;
 - assume tutti gli oneri relativi all'acquisto del materiale educativo e di consumo che dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione;
 - il gestore garantisce che vengano assicurati agli utenti condizioni di confort adeguate alle indicazioni tecniche previste nei diversi settori di attività.
L'impianto di riscaldamento è unico per tutta la scuola Don Bosco e, pertanto, l'utilizzo dell'impianto dovrà essere compatibile con il calendario di apertura e l'orario della scuola, salvo che il concessionario si assuma gli oneri per la modifica dell'impianto di riscaldamento per la realizzazione di una linea dedicata.
3. Il gestore assicura - come requisito minimo e imprescindibile - che il personale impiegato sia conforme nel numero e nelle qualifiche a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Lazio e come meglio specificato nell'art. 8. Resta inteso che il gestore provvede ad introdurre variazioni nell'organico e nell'organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standard dovessero essere modificati.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza, attuando tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Tutte le attrezzature ed i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e nei confronti di eventuali organizzazioni terze dovrà essere attuato quanto previsto dall'art. 26 del DLgs 81/08.

Art. 6 - *Servizi accessori al servizio – caratteristiche minime.*

1. A complemento di quanto già indicato in ordine alle caratteristiche del servizio, si annotano le seguenti precisazioni riguardanti i cosiddetti servizi accessori i quali, in sede di offerta, debbono presentare le caratteristiche minime sotto indicate:
 - ~ di supporto e sostegno al benessere psicofisico e relazionale;

- ~ di sviluppo e sostegno all'autonomia personale e all'inserimento sociale anche attraverso la valorizzazione delle capacità di relazione e di partecipazione a livello propositivo e decisionale;
- ~ di aiuto e sostegno nell'apprendimento cognitivo e nel percorso scolastico;
- ~ di tipo formativo attraverso la partecipazione a corsi di formazione in ambiti specifici;
- ~ di tipo informativo attraverso seminari/incontri su varie tematiche quali in particolare la prevenzione e la tutela della salute argomenti di attualità, sportivi, artistici e letterari;
- ~ di tipo ludico e motorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il Centro stesso;
- ~ -di tipo ricreativo;

Le attività sono organizzate sotto forma di laboratori differenziati sia per contenuti che per obiettivi. Il Centro diurno può fornire anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare socioassistenziale, svolta dal comune, previa convenzione con il comune stesso qualora il centro sia privato.

Art. 7 - Patrimonio immobiliare e mobiliare

1. La struttura sede del servizio oggetto del contratto è quella descritte nell'art. 3 del presente capitolato.
2. Sia i beni immobili che i beni mobili presenti all'interno del CDD, risultanti da apposito verbale che verrà sottoscritto dalle parti al momento dell'avvio della gestione, sono concessi gratuitamente in uso.
3. I beni verranno presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall'uso convenuto, di provvedere alla custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine della gestione nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.
4. Il gestore del servizio è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze, degli impianti e dei beni mobili destinati a uso esclusivo del CDD, mediante appositi interventi di manutenzione ordinaria.
5. La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti, comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente e comunque entro sette (7) giorni dalla rilevazione del guasto.
6. In caso di inerzia del gestore da cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza, il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ovvero tramite altro soggetto incaricato a quanto omesso dal gestore, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché i danni derivati al Comune.
7. Con specifico riferimento ai beni mobili, sono a carico del gestore gli oneri relativi a:
 - manutenzione ordinaria dei beni mobili presi in consegna;
 - acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature ritenuti necessari per l'espletamento del servizio che diventeranno di proprietà comunale allo scadere del contratto;
 - eliminazione per fuori uso di beni mobili presi in consegna, previa autorizzazione da parte del Comune.
8. Il gestore si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di Gaeta le esigenze di manutenzione straordinaria sugli impianti o sull'immobile che si dovessero rendere necessarie nel corso della gestione.
9. Resta a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.
10. Sono, inoltre, a carico del Comune gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.
11. Il gestore non potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune di Gaeta in relazione agli investimenti effettuati autonomamente che rimarranno comunque a pieno titolo di proprietà del Comune.

Art. 8 - Personale da impiegare

1. La dotazione di personale del CDD deve essere conforme agli standard regionali previsti.
2. In particolare deve essere prevista la presenza obbligatoria minima di un mix di figure professionali appartenenti alle aree socio assistenziali, educative, nelle percentuali più consone alle esigenze socio assistenziali degli ospiti, a cui può concorrere anche il personale psicologico.
3. Oltre al personale che svolge funzioni di assistenza diretta agli ospiti del CDD è necessaria per ogni centro una figura che svolga funzioni di coordinamento ed, eventualmente, di supervisione.
4. Il Responsabile/Coordinatore deve aver maturato esperienze professionali nei servizi per persone con disabilità, avere esperienza nella conduzione di gruppi, nella programmazione e nella gestione del budget. Il Coordinatore predispone, in collaborazione con gli operatori presenti nel servizio, la programmazione delle attività e la loro organizzazione, la programmazione degli interventi individuali e risponde delle verifiche dei programmi attuati. Mantiene il raccordo con le famiglie degli ospiti, cura i rapporti con l'esterno (risorse del territorio quali volontariato, agenzie educative, ecc.) e promuove collaborazioni sul territorio funzionali a garantire percorsi di integrazione sociale a favore degli utenti.
E' responsabile della compilazione e della tenuta del fascicolo individuale per ogni ospite, compilato all'ingresso e aggiornato almeno ogni due mesi e, comunque, ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della condizione biopsicosociale dell'ospite e alla definizione dei Progetti Individualizzati.
Cura tutti gli aspetti inerenti i flussi informativi nei confronti del comune concedente e della Regione Lazio.
Assolve le funzioni di carattere amministrativo necessarie al buon funzionamento del Centro. Si avvale, eventualmente, della consulenza specialistica di uno psicologo che svolge funzioni di supervisione nei confronti dell'equipe, conduce colloqui con gli ospiti del CDD, con i loro familiari e con i servizi sociali del Comune, secondo le necessità rilevate. Il coordinatore svolge, altresì, interventi di formazione nei confronti degli operatori su tematiche specifiche.
5. Il personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Coordinatore, con tutti i seguenti requisiti:
 - Laurea in Scienze dell'Educazione o Psicologia o Discipline umanistiche o, comunque, titolo abilitante l'esercizio della professione di educatore professionale o titolo equipollente;
 - esperienza lavorativa di almeno tre anni come coordinatore di Servizi gestione di centri diurni disabili.
 - b) Educatori professionali, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
 - c) Operatore Socio Assistenziale: deve essere in possesso dell'attestato di operatore socio assistenziale rilasciato dalla Regione.
6. Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto dovrà essere trasmesso un elenco nominativo del personale impiegato corrispondente alle figure professionali, con relativi curricula. La mancata presentazione dell'elenco di cui sopra, con i contenuti precisati, costituisce violazione contrattuale sanzionabile ai sensi dell'art. 19 - "Penalità".
7. Si precisa che per garantire la continuità del servizio in atto, in deroga a quanto previsto sopra relativamente al possesso del titolo di educatore professionale, potranno essere mantenuti in servizio gli operatori che hanno maturato esperienza educativa negli anni precedenti, nel rispetto delle indicazioni regionali.

8. Qualora, invece, si dovesse procedere a nuove assunzioni o sostituzioni di personale, esso dovrà possedere i requisiti richiesti nel presente capitolato e dalla normativa regionale vigente.
9. L'affidatario dovrà sempre assicurare il rispetto degli standard gestionali previsti dalla normativa regionale.
10. Nel caso di un ampliamento del numero degli ospiti, il gestore dovrà pertanto adeguare l'impiego del personale, tenendo in considerazione sempre la gravità della disabilità secondo quanto previsto dagli standard regionali per l'accreditamento.

Art. 10 - Requisiti del personale e tutele

La gestione del personale ed i relativi oneri sono compito esclusivo del gestore. Ciò premesso, il gestore si impegna:

- ad impiegare personale adeguato rispetto agli standard di accreditamento;
- a sostituire gli operatori dei quali, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l'operato;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; in particolare, al personale impiegato nella concessione è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della gestione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a sostituire il personale assente a qualsiasi titolo con altro di pari professionalità, garantendo quanto stabilito nel presente capitolato;

Il gestore produrrà, all'inizio della gestione l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi titoli di studio e dei numeri di posizione assicurativa Inail. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato per tutta la durata della gestione.

Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal DLgs 81/2008 e successive modifiche.

Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo ben visibile durante l'orario di lavoro.

Il gestore, riconoscendo la continuità operativa come valore, s'impegna a porre in essere le più efficaci azioni al fine del contenimento del turn over del personale.

Art. 11 - Pagamenti

Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura mensile entro 30 giorni dalla data di acquisizione presso l'ente. In allegato alla fattura mensile dovrà essere inviata al Comune una nota esplicativa e dettagliata delle ore effettuate per il servizio e il dettaglio di ogni utente in carico. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della Ditta appaltatrice e quanto altro dalla stessa dovuto. Con i corrispettivi di cui sopra s'intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le eventuali ulteriori spese accessorie, necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto e qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

Art. 12 - Durata del contratto

1. Il contratto per la gestione del CDD decorrerà dalla data di stipulazione e terminerà decorso il periodo di 36 mesi.
2. Nelle more del passaggio ad una nuova gestione e ciò sia nei casi di risoluzione o recesso dal contratto, sia alla scadenza dello stesso qualora siano ancora concluse le procedure per

l'individuazione del nuovo gestore, il gestore è obbligato alla prosecuzione del contratto e la conseguente continuità del servizio per un termine non superiore ad un anno alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data della scadenza del contratto.

Art. 13 - Clausola sociale

1. Il gestore subentrante dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti alle dipendenze del gestore uscente a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione della ditta subentrante, garantendo agli stessi il trattamento economico e contrattuale goduto fino a tale momento.
2. Laddove il gestore dovesse assumere, è obbligata pertanto ad assumere il personale già assegnato al servizio, dipendente dall'appaltatore uscente, garantendo agli stessi il trattamento economico e contrattuale goduto fino a tale momento, riconoscendo l'anzianità di servizio maturata presso il datore di lavoro uscente.
3. L'aggiudicataria, allo scopo di garantire la continuità del servizio e a tutela dei lavoratori, si impegna a rispettare le procedure previste dagli specifici contratti collettivi in ordine ai cambi di gestione.

Art. 14 - Interruzione o riduzione del servizio

1. Il gestore non potrà interrompere o ridurre l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
2. L'eventuale riduzione o sospensione per decisione unilaterale costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

Art. 15 - Controlli e monitoraggio

1. Il comune, anche attraverso l'eventuale istituzione di commissioni di controllo, si riserva la facoltà di effettuare controlli nelle forme ritenute più opportune: sopralluoghi, ispezioni, anche con personale esterno debitamente autorizzato, e/o richieste scritte, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza tra le finalità indicate nel presente capitolato e l'attività del gestore, con particolare attenzione al rispetto degli standard di servizio richiesti.
2. Il gestore entro il 30/03 di ciascun anno dovrà presentare un rendiconto economico della gestione correlata dalla relazione gestionale.
3. In particolare il Comune di Gaeta potrà svolgere tra l'altro le seguenti funzioni:
 - -verifica della realizzazione dei programmi operativi presentati dal gestore;
 - -verifica dell'osservanza degli standard gestionali;
 - -verifica della correttezza dei flussi informativi tra gestore e ASL competente;
 - -controlli sull'effettivo andamento della gestione anche attraverso verifica del gradimento dei servizi da parte degli utenti e delle loro famiglie;
 - -verifica dell'applicazione delle rette all'utenza secondo i termini e i modi stabiliti;
 - -verifica l'esecuzione dei programmi di manutenzione ordinaria dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti, sulla base di quanto indicato in offerta;
 - -controllo e verifica della corretta esecuzione delle ulteriori previsioni contenute nel progetto tecnico presentato in sede di gara dal gestore;
 - -verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e le coperture assicurative a tutela dei dipendenti.
4. L'Ente si riserva, inoltre, di verificare in qualunque momento che tutto il personale addetto al servizio possieda gli attestati e le qualifiche richieste per lo svolgimento delle mansioni espletate. Il Concessionario si impegna a presentare, su richiesta, idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare, unitamente ad una specifica rendicontazione delle attività svolte.

5. Il gestore individua un proprio referente responsabile della gestione e ne dà comunicazione all'Ente entro la data di inizio della gestione. Il referente garantirà il raccordo con il responsabile unico del procedimento del Comune di Gaeta, cui spetta verificare la regolare esecuzione del contratto di concessione.
6. Il gestore s'impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche, l'acquisizione dei dati ed il rispetto del processo di monitoraggio definito dal presente contratto di servizio. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, il gestore s'impegna a concedere il libero accesso su tutte le strutture e su tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio, al responsabile comunale dell'esecuzione del contratto o suoi incaricati.

Art. 16 - Garanzie ed Assicurazioni

A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, prima della firma del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria con le modalità di cui all'art. 103 DLgs. n.50/2016. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia sarà incamerata integralmente nel caso di risoluzione per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. L'aggiudicatario è tenuto al reintegro della garanzia nel caso in cui il Comune abbia dovuto rivalersi sulla stessa in corso di vigenza contrattuale.

Il deposito cauzionale sarà svincolato a conclusione del rapporto a seguito dell'accertamento del regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. La mancata costituzione della presente garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

Art. 17 - D.U.V.R.I

Preliminarmente alla conclusione del contratto, con nota prot. 72046 del 29/12/2016 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Gaeta, non è stata ravvisata, per la gestione in questione, interferenza di cui all'art. 26 comma 1 lettera b e comma 3 del DLgs 81/2008, in quanto si tratta di un servizio riferibile alla medesima tipologia di attività svolta presso la stessa sede e pertanto non è stato elaborato alcun Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI).

Art. 18 - Relazioni tra le parti

Le relazioni tra le parti per l'esecuzione del presente contratto saranno intrattenute per il Comune dal responsabile del procedimento, per l'Aggiudicatario dal soggetto che verrà comunicato entro la data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 19 - Penalità

In casi di ripetute violazioni degli obblighi derivanti dall'affidamento, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l'avvio del procedimento di cui all'art. 24 - "Risoluzione anticipata del contratto", il Concedente, qualora ritenga che l'entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell'inadempimento, non superiore all'1 per mille del valore della concessione e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente del Dipartimento Benessere Sociale e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compensazione per gli oneri di servizio pubblico, in base ai seguenti criteri:

a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti e servizi accessori);

b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro i termini indicati nell'offerta, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);

c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l'applicazione di una penalità in funzione della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal gestore siano ritenute insufficienti, il Comune assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato a mezzo PEC.

L'importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti del prezzo dovuto a titolo di contributo per oneri di servizio pubblico o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune.

Il gestore sarà tenuto al pagamento delle penali anche in caso di risoluzione del contratto per inadempimento e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 20 - Tracciabilità finanziaria

L'Aggiudicatario deve rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge citata l'affidatario deve utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto.

L'affidatario dovrà, inoltre, comunicare all'Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010 il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso, siano eseguite senza avvalersi degli Istituti Bancari o della Società Poste Italiane s.p.a.

Qualsiasi contratto eventualmente stipulato con altre imprese a qualsiasi titolo interessate dovrà riportare, a pena di nullità, apposita dichiarazione nella quale il sub contraente attesti di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 21 - Risoluzione anticipata del contratto

Fatte salve le ulteriori diverse cause di cessazione e risoluzione, previste dalle norme di legge vigenti, l'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, a norma e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1454 c.c., nei seguenti casi:

- qualora, successivamente alla stipula del contratto, il concessionario venga a trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- interruzione non autorizzata e non giustificata del servizio per più di due giorni lavorativi consecutivi;
- gravi e reiterate azioni a danno degli utenti da parte del personale del gestore;

- reiterate violazioni agli standards gestionali
- cessione a terzi dei beni mobili e immobili avuti in gestione e/o il loro cambio di destinazione d'uso senza il permesso scritto del Comune;
- revoca per colpa del gestore delle autorizzazioni al funzionamento;
- violazione degli obblighi di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- violazione delle norme in materia di subappalto;
- gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio
- mancata e continuativa inottemperanza da parte del gestore a norme imperative di legge o regolamentari.

Trascorso inutilmente il termine di 15 gg dal ricevimento della diffida, il contratto sarà risolto.

La risoluzione per inadempimento comporta l'escussione della garanzia a norma dell'art. 103 del DLgs 50/2016.

L'ente gestore dovrà riconsegnare la struttura al Comune immediatamente o alla data da esso stabilita nella comunicazione di risoluzione senza necessità di alcun altro pronunciamento.

Art. 22 - Riconsegna beni mobili ed immobili

Alla cessazione del contratto, per qualsiasi motivo, il gestore è tenuto a consegnare gli immobili e i beni in dotazione in condizioni di ordinaria manutenzione e funzionamento, salvo il normale degrado. Le operazioni di consegna dei beni sono effettuate a cura del Comune in contraddittorio con il gestore. Nel verbale di consegna saranno fatte constatare eventuali carenze manutentive, eccedenti l'ordinario degrado.

Art. 23 - Divieto di eccezioni dilatorie

Il gestore non potrà opporre il proprio inadempimento ad uno degli obblighi nascenti dal presente contratto per l'eventuale ritardo nel pagamento di somme dovute dal Comune.

Art. 24- Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' fatto assoluto divieto al gestore di cedere il contratto, a pena di nullità.

Il sub appalto è ammesso a norma dell'art. 105 del DLgs 50/2016 solo per i servizi accessori.

Art. 25 - Incaricato del trattamento dati personale

Per le attività oggetto del servizio, il gestore assume la qualifica d'incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del DLgs n.196/2003.

In tale qualifica, essa potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento della gestione adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Il personale impiegato dal gestore nel servizio è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali degli utenti deve essere effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del servizio e secondo le modalità a ciò strettamente correlate.

Art. 26 - Spese contrattuali

Sono a carico della concessionaria tutte le spese per la stipula del contratto.

Art. 27 - Foro competente

Ogni controversia non conciliata concernente ogni fase di svolgimento della concessione sarà devoluta al giudice territorialmente competente per il Comune di Gaeta.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla disciplina del codice dei contratti pubblici approvato con DLgs 50/2016 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative, nonché a quella del codice civile in materia di contratti, in quanto applicabile.